

**1° dicembre 2011**

Si acquisisce dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno l'esposto di alcuni residenti in via Minghi a seguito del quale organi accertatori sia del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e dell'unità speciale della Polizia Municipale di Livorno avrebbero condotto un sopralluogo nella strada. Le motivazioni addotte dai residenti non hanno a che vedere con la sicurezza pubblica ma con il problema della carenza di stalli di sosta. Nonostante ciò il provvedimento il Comandante Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco - Dott. Ing. Lamberto Calabria e del Dott. Ing. Fabio Bernardi Funzionario di detto Comando - firmano la prescrizione *anticamper* prot. 1458/2011.

**6 dicembre 2011**

Si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno chiedendo ancora una volta la copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

**7 dicembre 2011**

Si chiede alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 esaminato nel dettaglio l'esposto dei residenti in via Minghi.

**2.2. La revoca... all'italiana**

Dopo un'intensa attività di studio e di corrispondenza da parte dell'Avv. Assunta Brunetti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno revoca il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 sottoscritto dal Comandante Dott. Ing. Lamberto Calabria e dal Funzionario Dott. Ing. Fabio Bernardi. Purtroppo **la revoca è ... all'italiana.**

Infatti, con la nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 non si comunica a chiare lettere quale sia il provvedimento da ritenere superato né per quali motivi. Si legge semplicemente che: *i veicoli ricreazionali autocaravan ... ai fini della circolazione stradale e dei parcheggi in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. ... Sono da ritenersi superate differenti comunicazioni emanate da questo Comando.*

L'Avv. Assunta Brunetti chiede chiarimenti. In risposta il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno invia la nota prot. n. 20894 del 22 dicembre 2011 con la quale si elude l'espressa indicazione del provvedimento revocato e i motivi della revoca.

L'Avv. Assunta Brunetti chiede nuovamente chiarimenti al fine di evitare rischi interpretativi e quindi ulteriori contenziosi.

Alla prova del nove la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana alla quale si domanda di vaglia-

re due prescrizioni - la prot. n. 1458/2011 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e la prot. n. 14264/2011 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Carrara - che disciplinano in maniera contraddittoria la sosta delle autocaravan.

Con lettera prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012, la Direzione regionale anziché disconoscere l'efficacia del provvedimento di Livorno comunica che *"i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse". In altri termini, entrambe le prescrizioni sono da ritenersi efficaci.*

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

**24 ottobre 2011**

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

**5 dicembre 2011**

Si acquisisce la nota prot. n. 19901 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno - Ufficio Prevenzione comunica che le autocaravan ai fini della circolazione stradale sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Salvo diverse e motivate disposizioni prefettizie, comunali, provinciali, regionali ex artt. 5, 6, 7 c.d.s. Ogni differente comunicazione emanata dal Comando deve ritenersi superata.

